

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile

Il Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico Dott.ssa

ha emessola seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3288/2016 promossa da:

ASSOCIAZIONE/ , con sede in () p.iva

(), in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore

nato a il (c.f.), elettivamente domiciliato in

Catania via Aosta n. 30 presso lo studio dell'avv. Bruno Bonaventura che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;

;

- attrice-

Contro

Il prof. , nato a il c.f. -

residente in (CT) via sia in proprio che quale

Presidente e legale rappresentante pro tempore della Associazione E

, p.iva , con sede in), elettivamente

domiciliato in presso lo studio dell'avv. dal

quale è anche rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

- convenuto-

Precisate le seguenti conclusioni come da verbale del 30.11.2020 la causa veniva posta in



decisione con i termini di legge.

Con atto di citazione del 15 febbraio 2016 l'Associazione _____ premise di avere eseguito in favore dell'Associazione S _____, nell'ambito della manifestazione "_____ e" l'attività di produzione video mapping nell'opera _____ (con la regia del _____ nelle date del 23.7.2014 presso la _____ i () e dal 26.8. al 30.8.2014 nel tour siciliano di detta manifestazione svoltosi a _____ (26.8), (_____) (27.8), _____ (28.8), _____ (29.8) e _____ (30.8).

Parte attrice ha premesso che per tale attività è stato pattuito il compenso di euro 7.000,00 per la data del 23.7.2014 e di euro 4.000,00 per le date dal 26.8. al 30.8.2014 e che il suddetto compenso non è stato percepito da parte attrice nonostante la diffida con racc.a.r. del 6.11.2015 e l'invito alla negoziazione assistita del 2.11.2015;

Con comparsa di risposta del 03.3.2016, depositata il 13.6.2016 si è costituito il _____ il quale, sia in proprio che quale Presidente della Associazione _____, ha contestato tutte le domande e la documentazione prodotta ivi comprese le e mails deducendo che nessuna commissione aveva fatto a parte attrice, che nessun compenso era stato pattuito e che non esiste alcun contratto d'opera in merito; ha contestato che dalle locandine non risulta la Associazione _____ ed ha contestato la provenienza delle e mails in quanto non provenienti da PEC ma da indirizzo e mail definendo il _____ "soggetto non giuridicamente costituito"; infine ha dedotto che parte attrice per sponsorizzare la propria attività ha chiesto al _____ di collaborare gratuitamente nell'allestimento di alcuni spettacoli.

All'udienza di prima comparizione e trattazione del 05.7.2016 la suddetta collaborazione "gratuita" è stata contestata da parte attrice la quale ha precisato che invece "l' _____, in persona del suo Presidente _____ ha commissionato la realizzazione dei servizi di video mapping secondo le modalità ed i corrispettivi già indicati in atti, ivi incluse le due note e mail pretestuosamente contestate ex adverso".



All'udienza del 23.5.2017 parte convenuta ha contestato la documentazione prodotta unitamente alla memoria n.1 e 2 di parte attrice e si è opposta all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte attrice; il procuratore di parte attrice ha eccepito la tardività della contestazione, poiché doveva essere proposta con le memorie 183 n. 2 e 3 c.p.c., che parte convenuta non ha depositato, e la genericità della contestazione che in quanto tale non ammissibile;

Il Giudice Designato dott. _____, con ordinanza del 6/12/4/2018, ritenendo ammissibili e conducenti l'interrogatorio formale come la prova per testi dedotti da parte attrice con i capitoli e gli articoli calendati nella memoria ex art. 183 c.6 n. 2 c.p.c. e con i testi indicati, ha fissato per l'assunzione degli stessi l'udienza del 21.3.2019;

Con la memoria n. 1 parte attrice, replicando, ha rilevato che "l'assunto di controparte secondo cui alcuna prestazione sarebbe stata resa dall'Associazione _____ né, tanto meno, secondo cui dette prestazioni non sarebbero state richieste e/o rese possibili dal _____, sia in proprio che n.q. di presidente dell'Associazione convenuta, risulta sconfessata dalla copiosa documentazione in atti. Parimenti pretestuosa è l'avvenuta contestazione circa la genuinità dei due messaggi e mail prodotti in atti (cfr all.ti 1 e 2) trattandosi di un chiaro tentativo di controparte di sottrarsi agli impegni assunti. E invero, entrambe le e mails sono espressamente indirizzate, per come si evince dall'instestazione, alla odierna attrice individuata anche a mezzo del proprio codice fiscale"; che i messaggi indicano la volontà di far sorgere un valido rapporto contrattuale tra le parti ed individuano il contenuto delle reciproche prestazioni oltre al luogo e la data di esecuzione degli spettacoli; che con l'e mail avente ad oggetto "Impegno" (all.2) non sussiste incompatibilità di date atteso che nel corpo del messaggio il _____ i.q. comunica che ha avuto "il piacere di confermarLe l'esibizione nella Sua specifica qualità di produzione video mapping nell'opera _____"; ha contestato l'eccezione di parte convenuta in merito all' utilizzo di una casella ordinaria anzicchè pec a nome dell'associazione, atteso che la stessa non risulta da alcun elenco pubblicamente consultabile deducendo che tale modus operandi è stato utilizzato al fine di sottrarsi agli obblighi di pagamento; ha rilevato infine che il documento informatico privo di firma



All'esito dell'interrogatorio formale sono stati escussi i testi di parte attrice.

Firmato Da

Associazione _____, che ci sono foto e locandine che testimoniano, lo spettacolo andò molto bene e ci fu il pieno; il teste ha confermato anche l'incarico dell'attività di produzione video mapping nel tour siciliano e ricorda che l'incontro avvenne a _____, in un bar sul lungomare e che erano presenti lui, _____, _____ e _____, anche sul contenuto degli altri articolati risponde che sono veri ed ha precisato che l'Associazione _____ curava le locandine e su Facebook curava la comunicazione;

Il procuratore di parte attrice, all'esito della prova, solo per mero scrupolo, ha insistito nella ctu formulata in memoria istruttoria ed il Procuratore di parte convenuta ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura in quanto dalla deposizione del teste _____ avrebbe rilevato gli estremi di falsa testimonianza.

Il G.U. con ordinanza del 26.7.2019 non ha ritenuto necessario disporre CTU, al fine di descrivere le attività prestate dalla Associazione _____ in seno alle manifestazioni descritte in atti ed al fine di quantificarne i relativi costi ed il corrispettivo, tenuto conto che i relativi costi ed il corrispettivo, concordati tra le parti, sono stati anche confermati dai testi escussi;

Il G.U. non ha accolto la richiesta del procuratore di parte convenuta di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di _____ poiché non ha ritenuto ravvisarsi allo stato elementi di reità, tali da supportare la richiesta che il GU ha ritenuto di non dovere accogliere.

All'udienza di precisazioni delle conclusioni l'avv. Bonaventura ha reiterato preliminarmente l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi e ciò per mero scrupolo difensivo ove ritenuto necessario dall'ill.mo Tribunale adito; l'avv. _____ si è opposto, indi le parti hanno precisato riportandosi ai loro scritti difensivi e la causa è stata posta in decisione con i termini di legge.

Solo parte attrice ha depositato memoria conclusionale con la quale ha rilevato che l'interrogatorio formale del prof. _____ non avendo provocato la confessione giudiziale è irrilevante ai fini del decidere e non essendo, le dichiarazioni rilasciate in tale



sede, idonee a corroborare la tesi avversaria poiché prive di efficace probatoria.

Ha rilevato che la domanda di parte attrice è fondata e le difese avversarie pretestuose in quanto derivanti dalla documentazione depositata in giudizio e dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 04.7.2019 i quali hanno dato atto degli incontri intercorsi e di quanto convenuto in tali occasioni, dichiarazioni supportate dalle e mails del 12.7.2014 e del 30.8.2014 (all. 1 e 2) rispettivamente con oggetto "Impegnativa _____ e "Impegno" che provano che sono state richieste e/o rese possibili prestazioni da parte del _____, n.q.

Spiega parte attrice che i messaggi e mails sono stati prodotti con deposito cartaceo sin dalla costituzione in giudizio e a seguito della contestazione circa la presunta dubbia provenienza operata da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione del 3.6.2016, sono stati prodotti da parte attrice con la memoria ex art. 183 VI c. cpc n. 2, i files originali di tali messaggi emails. Che tale ulteriore produzione non è stata contestata- né tempestivamente né specificamente-, da parte convenuta cosicché quanto rappresentato in tali documenti informatici dovrà essere posto a fondamento della sentenza. Che in ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'eventuale disconoscimento delle produzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 cc non impedisce al giudice di porle a fondamento della decisione conservando egli la facoltà di accertare la conformità fra fatto storico e fatto rappresentato sulla base di altri mezzi probatori, comprese le presunzioni.

Parte attrice, doverosamente, ha depositato i files originali delle mails al fine di verificarne la corrispondenza con una CTU nonostante le risultanze documentali e delle prove per testi;

Il giudice non ha ritenuto disporre CTU in quanto l'autenticità delle mails, il conferimento degli incarichi ed il relativo corrispettivo e l'esecuzione da parte dell' Associazione _____ sono state ampiamente provate.

Parte attrice ha rilevato anche che mai l'Associazione _____ ha fatto richiesta di collaborazione a titolo gratuito al _____.

Infine dalle conversazioni sul portale Facebook tra il _____, il regista _____ e _____, prodotte con la memoria istruttoria n. 2, si dà atto sia di parte dell'attività espletata



sia della circostanza per cui tale attività sarebbe stata remunerata (cfr. all.22e 23).

Che anche in seguito a tale produzione parte convenuta non ha esperito alcuna contestazione né specifica né tempestiva nella prima difesa utile (memoria ex art. 183 n. 3 VI c.p.c) per cui le circostanze ivi rappresentate non potranno revocarsi in dubbio.

Le domande di parte attrice sono fondate e meritano accoglimento.

Va rilevato in via preliminare la mancata risposta di parte convenuta e alla diffida e all'invito alla negoziazione assistita anche nel rispetto del principio dell'economia processuale;

Circa l'efficacia probatoria dell'e mail la Suprema Corte ha statuito che anche il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e pertanto fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. (Cass. sentenza 11606/2018); Cass. ha parificato l'SMS e l'email nella loro natura di riproduzioni informatiche, che fanno piena prova, se non contestate in maniera qualificata, e che restano comunque ed anche ove contestate, liberamente valutabili dal giudice, se comunque "non confermate" o di contro" confermate" da altri elementi di prova (Cass. 11.5.05 n.9884 e Cass. 26.1.2000 n.866 che rileva che in caso di disconoscimento rientra nei poteri del giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso le presunzioni (altri mezzi di prova); per il disconoscimento, pur non soggetto ai limiti ed alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c. non è sufficiente una generica contestazione, essendo, contra, necessari elementi chiari, circostanziati ed espliciti che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta e una volontà difforme dell'agente (Cass. Civ. II Ord. 5141 del 21.2.2019); precisa poi la Corte che l'eventuale disconoscimento della conformità ai fatti o alle circostanze rappresentate nel documento non ha gli stessi effetti della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.2 cpc.

Nel caso dell'art. 215, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo della



stessa, infatti, la scrittura non può essere utilizzata, mentre nella fattispecie e nei casi di documento informatico, non si può escludere che il giudice possa accertare aliunde comunque la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova allegati dalla parte, come le presunzioni, e valutarne l'efficacia secondo il suo prudente apprezzamento; Secondo Cass. ord. N. 3680 del 7.2.2019: "nel vigore del novellato art. 115 c.p.c a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi....spetta al giudice di merito apprezzare l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati da controparte", anche Cass. civ. sez. L. 17526 del 2.9.2016;

All' email tradizionale, documento informatico dotato di firma elettronica c.d. semplice è stato attribuito valore idoneo a provare l'eventuale tempestiva denuncia di vizi di un bene nell'ambito della compravendita (Trib. Prato sent. 15.4.2011- Milano 11402 del 18.10.2016);

Ancora, Cass. civ. sez. L n. 3122 del 17.2.2015 dove la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerando che la parte aveva contestato genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta ed il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non corrispondente al vero (conforme Cass. Civ. n. 17526 del 2.9.2016 e Cass. 3 ord. N. 1250 del 19.1.2018 e Cass. sez. 3 11892 del 10.6.2016 e sez. L. n. 13960 del 19.6.2014);

Pertanto non vi è dubbio che il legislatore abbia accolto per il documento informatico la definizione di prova documentale facendo rientrare a pieno titolo fra le prove documentali i documenti informatici di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti: è detto documento informatico "la rappresentazione informatica di atti , fatti o dati giuridicamente rilevanti" e pertanto prova documentale informatica secondo il c.d. codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005)

Appare evidente la ratio legis di trattare in modo del tutto equivalente la forma elettronica a quella cartacea in presenza di requisiti tecnici che siano in grado di garantire gli stessi



effetti giuridici che garantiscono le prove documentali disciplinate attualmente dal C.C. in riferimento alla forma quanto all'efficacia probatoria;

Il documento informatico è disciplinato dal d. lgs n. 82/2005 e s.m. la Lettera p) dell'art. 1 del CAD definisce il documento informatico come "il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" che seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. (Cass. Sez. VI 14.5.2018 n. 11606). L'art. 2712 è stato riformato dall'art. 23 quater CAD, inserito dall'art. 16 c.2 d. lgs. N. 235/2010 il quale ha introdotto le riproduzioni "informatiche" nell'elencazione non tassativa contenuta nell'articolo. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 2712 c.c. oggi comprende anche le riproduzioni informatiche prive di firma digitale (Cass. II Civ. Ord. 21.2.2019 n. 5141). Pertanto l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

E' stata rispettata l'obbligatorietà di fornire l' onere della prova: i fatti sono stati documentati e concretamente supportati anche per mezzo dell'escussione dei testi del reale accadimento dei fatti e circostanze volti a corroborare quanto descritto nell'atto di citazione: parte attrice ha dimostrato la rispondenza del contenuto e dei fatti alla realtà anche attraverso la prova per testi.

In definitiva dall' analisi del testo normativo contenuto nel d.lgs. 82/2015, codice dell'amministrazione digitale, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, tra le definizioni dei concetti che principalmente sono coinvolti nel fenomeno delle prove documentali informatiche vi è, quale documento informatico, "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Non vi è dubbio che il legislatore abbia accolto per il documento informatico la definizione di prova documentale, elaborata in passato dalla dottrina, facendo così rientrare a pieno titolo fra le prove documentali i documenti informatici, quali rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; appare evidente la ratio legis di trattare in modo del tutto equivalente la forma elettronica a quella cartacea garantendo gli stessi effetti giuridici della



prova documentale; documenti che nel caso de quo sono stati confermati, nelle date, nei fatti e nei contenuti, dai testi i quali hanno dichiarato che esistono delle e mails che hanno dato seguito agli accordi presi durante i loro incontri a conferma degli impegni assunti dal [redacted] e del compenso concordato a favore di parte attrice;

Il disconoscimento poi secondo la S.C. per essere efficace deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fatturale e realtà riprodotta (Cass. Sez. 1, 17 luglio 2019 n.19155) e poiché il disconoscimento di parte convenuta non è stato un vero e proprio disconoscimento, le e mails fanno piena prova dei fatti ivi contenuti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2712 c.c.;

Le e mails sono inviate all'Associazione [redacted] individuata anche con codice fiscale; nelle e mails vi è il contenuto delle reciproche prestazioni ;

L'avere, poi, utilizzato una casella di posta ordinaria non esclude la formazione del documento informatico secondo il codice dell'amministrazione digitale assunto a modello normativo comunitario; in merito alla e mail "Impegno" il prof. [redacted] n.q. nel messaggio attesta che ha avuto "...il piacere di confermarle l'esibizione nella sua specifica qualità di produzione video mapping nell'opera [redacted]..." dimostrando così che non sussiste incompatibilità alcuna di date; infine con le conversazioni su Facebook tra il [redacted] ed il [redacted] si da atto sia di parte dell'attività espletata dall'Associazione [redacted] sia del fatto che detta attività sarebbe stata remunerata e nessuna contestazione è stata mai esperita da parte convenuta per cui le circostanze devono ritenersi provate.

La Cassazione (Ordinanza 19155 del 17.7.2019) in merito al SMS come riproduzione meccanica ex art. 2712 ha statuito che gli "short message servise (noti come SMS) pur non riconducibili alla scrittura privata, rientrano, nelle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e dunque formano prova tipica e piena dei fatti e delle cose (in essi) rappresentate, se colui contro il quale sono stati prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Gli SMS quali scritture sui generis contengono la rappresentazione di atti,



fatti o dati giuridicamente rilevanti e sono appunto riconducibili non a meri dati indiziari ma, in maniera tipica, all'art. 2712 c.c. facendo piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non adeguatamente contestati.

Il convenuto ha contestato con l'impiego di un'espressione-formula di stile e non con una contestazione qualificata (Cass. Civ., II, Ord., 5141 del 21.2.2019 in Ced, Cass, 2019);

Ritiene questo giudice che il valore indiziario delle e mails sia avvalorato dalla genericità della contestazione avversaria e tale contestazione generica vale a "costituire un elemento di prova indiretta, idonea ad integrare la prova indiziaria delle e mails":

Infatti vero è che ove parte convenuta abbia disconosciuta la genuinità, le e mails, da sole non possono da sole fornire piena prova, occorrendo che la presunzione semplice sia supportata da ulteriori elementi, elementi offerti da parte attrice e acquisiti dal giudice (Cass. 10366/2014, 9006/2002, 16098/2001), tuttavia il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cc.c., pur non essendo soggetto ai limiti ed alle formalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 3122/2015, 9526/2010, 2117/2011).

La Cassazione con ord. 24613 del 2.10.2019 sez. lavoro ha confermato l'andamento di legittimità con riguardo all'art. 2712 c.c. sottolineando che il disconoscimento di una riproduzione informatica, affinché quest'ultima venga privata di efficacia probatoria, non può essere espresso in modo generico, bensì "deve essere chiaro circostanziato ed esplicito, **dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta**" (anche Tribunale di Milano sezione Specializzata delle Imprese n. 122871 del 4.11.2015-Ord. Lavoro 2.10.2019 n. 24613);

Nel caso de quo seguendo i principi maggioritari si ribadisce che col disconoscimento non sono state allegate circostanze idonee a riscontrare l'effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali poiché, come da principio oramai consolidato, "la contestazione delle riproduzioni informatiche non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche o ad un mero disconoscimento" ma deve fondarsi su elementi e dati chiari,



circostanziati ed espliciti dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, provenienti dalla controparte, **in mancanza dei quali dette riproduzioni fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate**”(Cass. III, n. 1250, 17526).

In definitiva l'istruttoria ha confermato la fondatezza delle domande di parte attrice e cioè il conferimento dell'incarico da parte dell'Associazione [redacted] in persona del Presidente [redacted] nei confronti dell'Associazione [redacted] in persona del Presidente [redacted], della attività di produzione video mapping, sia per l'evento di [redacted], sia per il tour Siciliano, nonché la pattuizione del compenso di euro 7.000,00 per l'evento di [redacted] e di euro 4.000,00 per il tour siciliano; l'esecuzione da parte dell'Associazione [redacted] delle suddette commissionate prestazioni è stata tutta confermata dalla deposizione dei testi escussi all'udienza del 04.07.2019; **che i testi sono persone informate sui fatti di causa; che la contestazione di parte convenuta è stata generica e non specifica e circostanziata.**

In relazione alle fotografie va distinto il documento grafico da quello fotografico, entrambi appartenenti alla categoria dei documenti, ma mentre il primo consiste in un documento indiretto, per cui la rappresentazione può avvenire solo mediante il tramite della mente umana, diversamente il secondo apparterebbe alla categoria dei **documenti diretti** in quanto rappresenta la realtà senza necessità di alcun tramite (distinzione elaborata, questa, dal Carnelutti. Lezioni. III, 2 n. 346).

Pertanto, per le motivazioni sopra espresse, va accolta la domanda di parte attrice e vanno rigettate le domande e le eccezioni di parte convenuta la quale, peraltro, **non ha fornito prova alcuna in merito alla presunta eccepita collaborazione “a titolo gratuito”;**

Si precisa che parte attrice nell'atto di citazione premette, a sostegno delle proprie domande, “di avere eseguito in favore dell'Associazione convenuta, nell'ambito della manifestazione “[redacted]”, l'attività di”;

Che parte convenuta in comparsa contesta le email poiché provenienti da “[redacted]”
[redacted].it sostenendo che “non è dato intendere come mai il [redacted]”



avrebbe dovuto scrivere una email per conto di dell' della musica soggetto giuridicamente non costituito”;

Che parte attrice in citazione precisa che ” non esiste la fondazione culturale dal nome osicchè il) sarà personalmente tenuto al pagamento della complessiva somma di euro 11.000,00, avendo conferito l’incarico de quo anche a nome di un soggetto, in realtà, inesistente”;

Per quanto sopra va definito accertato e dichiarato il credito dell’Associazione nei confronti della Associazione el j (noto anche come a) e, per l’effetto, l’ Associazione

, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il per avere agito costui, nelle trattative e nella conclusione dei contratti con l’Associazione nel nome e per conto dell’Associazione ificandosi Presidente della stessa, vanno condannati, in solido tra loro, ai sensi dell’art. 38 c.c., al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di euro 11.000,00 (undicimila euro), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

In merito è stata provata la concreta attività svolta dal in nome e nell’interesse dell’associazione, mentre è pacifica la carica rivestita dallo stesso all’interno dell’associazione (Cass. 14.2.2007 n. 26290); delle obbligazioni assunte da un’associazione non riconosciuta, debbono rispondere, a norma dell’art. 38 c.c., i soggetti che la rappresentano e che hanno agito in nome e per conto della stessa..(Cass. 13.3.87 n. 2648);

Conseguentemente va rigettata la richiesta di parte convenuta di condanna nei confronti di parte attrice alle spese competenze ed onorari del presente giudizio ex art. 96 c.p.c., peraltro non provata, come va rigettata la richiesta di parte convenuta alla condanna di parte attrice alle spese e compensi del giudizio;

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014

Visto il D.M. 10.3.2014, n. 55, tenendo conto della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta, le spese del giudizio vanno liquidate in euro 264,00 per spese vive e complessivi euro 4.835,00 (quattromila,835 euro) per compensi



oltre a rimborso forfettario delle spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania _____ in
funzione di giudice unico definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3288/2016
R.G. così decide:

1)-----Accoglie la
domanda proposta dalla Associazione _____ nei confronti dell'Associazione
_____ in persona del Presidente e legale rappresentante _____
_____ e del _____ (anche noto come
_____);

2)-----Condanna la
ASSOCIAZIONE _____, in persona del presidente e legale
rappresentante pro tempore _____ (noto anche come _____
_____), ed il _____, o, nato a _____ in data _____
_____ in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice Associazione
_____, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore _____
_____, nato a _____ in data _____ al pagamento della somma di euro
11.000,00 (undicimila euro) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

3)-----Condanna la
Associazione _____, in persona del presidente e legale rappresentante
pro tempore prof. _____ (noto anche come _____
_____) ed il _____ in solido fra loro, al pagamento in favore
della Associazione _____, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore _____, della somma di euro 264,00 per spese di lite, della somma di
euro 4.835,00 per compensi (quattromila,835 euro), oltre al rimborso forfettario delle
spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Catania 30.03.2021

Il giudice onorario



Sentenza n. 1520/2021 pubbl. il 08/04/2021

RG n. 3288/2016

Repert. n. 2350/2021 del 08/04/2021

messaggio Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5c7f5898cfe2e64a2de3a0fb960b0c9

Firmato Da:

